



## **Le principali novità fiscali del DL 34/2020 (Decreto Rilancio)** **Documento aggiornato al 21/5/2020**

Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128 del 19/05/2020 – Suppl. Ordinario n. 21.

Si segnalano le disposizioni più rilevanti in ambito fiscale del decreto che si compone di 266 articoli ed è entrato in vigore il 19/05/2020. Il decreto dovrà essere convertito in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

**Art. 24: Cancellazione del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 previsto a giugno** per le imprese e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro per l'anno d'imposta 2019. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

**Art. 25:** È riconosciuto un **contributo a fondo perduto ai titolari di partita Iva** con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. L'importo del contributo è compreso tra il 20 e il 10% della riduzione di fatturato, a seconda dell'ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente.

**Art. 28:** Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e agli enti non commerciali, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche) e che hanno subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento, è previsto un **credito d'imposta del 60%** del canone di **locazione di immobili a uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito d'imposta spetta anche, nella minore misura del 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

**Art.50:** Viene prorogato al 31/12/2020 il termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della fruizione della maggiorazione del 30% a titolo di super-ammortamento per i beni prenotati presso il fornitore entro il 31/12/2019 attraverso il pagamento di un acconto di almeno il 20% e l'accettazione dell'ordine

**Art. 119: Superbonus del 110%**, da ripartire in 5 rate di pari importo, delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

**Art. 120:** Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione **in luoghi aperti al pubblico** (es. bar, ristoranti, alberghi, cinema, teatri, musei) è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 60%** delle spese

sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

**Art. 121:** I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per lo **sconto in fattura** o per la **cessione del credito** all'impresa che effettua i lavori, previo accordo con la stessa, oppure per la cessione del credito alle Banche.

**Art. 123:** Sono state **definitivamente soppresse le clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa** che, dal 2021, prevedevano incrementi automatici delle aliquote Iva del 10 e del 22% e di quelle in materia di accisa su alcuni carburanti.

**Art. 124** – Viene introdotta l'esenzione IVA sulle cessioni, effettuate entro il 31 dicembre 2020 (successivamente, si applicherà l'**aliquota del 5%**), di dispositivi e prodotti per il contrasto al Covid-19 e strumenti per le relative terapie (ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo).

È fatto comunque salvo il diritto alla detrazione dell'IVA pagata su acquisti e importazioni di tali beni, anche se afferenti operazioni esenti.

**Art. 125:** Riconosciuto, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore, un **credito d'imposta** in misura pari al **60%** delle spese sostenute nel 2020 per la **sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale**, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

**Art. 126 e 127:** **Spostamento dei versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi** nei mesi di marzo, aprile e maggio **al 16 settembre 2020**, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. I nuovi termini si applicano anche al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta.

**Art. 137** – Riproposizione della **rivalutazione per terreni e partecipazioni** posseduti al **1° luglio 2020**, con perizia e versamento della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva dell'11% da effettuarsi **entro il 30 settembre 2020**.

**Art. 140:** Prorogata fino al **1° gennaio 2021** la “moratoria” delle sanzioni per gli esercenti con volume d'affari 2018 non superiore a 400 mila euro che, entro il 1° luglio 2020, non riusciranno a dotarsi di un **registratore telematico** per trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi. Tali soggetti, pertanto, per i corrispettivi incassati fino al prossimo 31 dicembre, potranno continuare a inviare i dati con cadenza mensile e ad assolvere l'obbligo di memorizzazione certificando le operazioni tramite scontrino o ricevuta fiscale e annotando i corrispettivi nell'apposito registro. Slitta al **1° gennaio 2021** anche il termine a partire dal quale i registratori telematici utilizzati dagli **esercenti del settore sanitario** (farmacie, parafarmacie, ottici eccetera) dovranno essere adeguati al fine di consentire la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

**Art. 141:** È differito di 6 mesi, dal 01/07/2020 all'01/01/2021, anche l'avvio della “**lotteria dei corrispettivi**”, l'estrazione a sorte di premi riservata alle persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che acquistano beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti attività di commercio al dettaglio dotati di registratore telematico per l'invio dei dati.

**Articoli 144, 149 e 154:** Introduzione di specifiche proroghe con riferimento ai versamenti dovuti in seguito ad atti emanati dall'Amministrazione Finanziaria (per esempio avvisi bonari, accertamenti con adesione, cartelle di pagamento).

**Art. 147:** Per il solo anno 2020 viene incrementato da 700.000 euro a 1 milione di euro il **limite dell'ammontare** dei crediti d'imposta e contributivi che possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura "semplificata".

**Art. 176:** Istituzione di un **tax credit vacanze** fino a 500 euro per l'utilizzo di servizi turistici sul territorio italiano, a favore dei nuclei familiari con indicatore ISEE fino a 40.000 euro.

**Art. 177:** Prevista l'**esenzione dell'acconto IMU per gli immobili ad uso turistico** (ad esempio stabilimenti balneari e immobili classificati D/2 impiegati per agriturismo, villaggi turistici, rifugi, colonie ecc.).

**Art. 181:** Esenzione della **tassa per l'occupazione del suolo pubblico** aggiuntivo per bar e ristoranti che nei centri storici potranno ampliare i dehors senza chiedere autorizzazioni.

**Art. 186:** Aumento del bonus pubblicità dal 30 al 50% per gli investimenti effettuati nel 2020.